

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
(ARTICOLO 12 LEGGE N.241 DEL 7.8.1990).

Approvato con atto consiliare n. 146 del 13.11.1992;
Modificato con atto consiliare n. 60 del 5-8-2000;
Integrato con atto consiliare n.ro 74 del 7-11-2001

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.1990, n.241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc. aventi rilevante entità.

b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.

c) per concessione di "sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della persona del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione.

In particolare si intende:

per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

d) per "attribuzioni di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo.

Sono da comprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" e i "patrocini" senza concessioni in denaro.

CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI

1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lett. a):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione, abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 4 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI

1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, ecc. aventi sedi fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 5 - CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo, quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

ART. 6 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima della pratica realizzazione dell'iniziativa.

2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici economici cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'intervento richiesto.

3) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con determinazione del responsabile di settore competente, sulla base degli obiettivi stabiliti nel PEG e del budget assegnato.

4) Nello stesso atto dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini imposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore né alla differenza costi-ricavi né al 50% della spesa sostenuta.

4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2), la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato l'atto di concessione.

5) il responsabile di settore, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti non superiori al 30% del contributo.

CAPO III
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 8 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1) Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lett. b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto di contribuzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale;

2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 9 - SCOPO DEI CONTRIBUTI

1) La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, ecc. aventi sedi fuori Comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 10 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1) I contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario, in caso di intervento UNA TANTUM, teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario, interessanti comunque più esercizi finanziari.

ART. 11 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima della pratica realizzazione dell'iniziativa.

2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa e il relativo programma;
- l'obiettivo che si intende perseguire;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici economici cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'intervento richiesto.

3) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con determinazione del responsabile di settore competente, sulla base degli obiettivi stabiliti nel PEG e del budget assegnato.

4) Nello stesso atto dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 12 - SOMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Tutti i contributi saranno somministrati in esecuzione di apposita determinazione del responsabile di settore, a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati, oltre ad un rendiconto analitico degli introiti e delle spese, dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini imposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore ne' alla differenza costi-ricavi ne' al 50% della spesa sostenuta.

4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2), il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5) il responsabile di settore, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere acconti non superiori al 30% del contributo.

CAPO IV
CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 13 FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

1) Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lett. c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2) Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precise situazioni.

3) La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.19, comma 10, n.16 del DPR 24.7.1977, n.616.

ART. 14 SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI -
LIMITI

1) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1), lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone di passaggio non residenti nel Comune;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2) La domanda per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà contenere espressa dichiarazione che non vi sono persone obbligate per legge (art. 433 del codice civile) agli alimenti oppure che le persone tenutevi (indicazione del cognome, nome e residenza) non sono in grado di provvedervi. L'ufficio si riserva comunque la facoltà di compiere eventuali accertamenti.

3) Le persone di cui alle lettere b) e c) del comma 1), dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART.15 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI

1) La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti è disposta dal responsabile di settore competente, in base al PEG e al budget di settore.

I sussidi saranno concessi esclusivamente a coloro che hanno un reddito familiare, calcolato ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate, inferiore a Lire 10.000.000.

2) I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il 10 di ogni mese.

3) Per il rinnovo annuale l'interessato dovrà produrre, entro il 31 gennaio, apposita certificazione che attesti il mancato superamento del limite di reddito familiare.

ART. 16 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AUSILI FINANZIARI

1) La concessione degli ausili finanziari, come prima definiti, è disposta normalmente dal responsabile di settore.

2) Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco, con ordini di servizio ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio economato.

3) Le concessioni di cui al precedente comma 2) dovranno essere successivamente regolarizzate entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art.23, commi 3 e 4 del D.L. 2.3.1989, n. 66.

CAPO V ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 17 - SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

1) Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti nell'art. 2, comma 1) lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della Legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 18 - SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 19 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di beni comunali mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione a titolo gratuito di sale, locali, mezzi, attrezzature dell'Ente per conferenze, convegni, manifestazioni, ecc., **eccezion fatta per i palchi e le sedie di proprietà comunale per il cui uso si introduce la disciplina che segue:**

palchi: l'utilizzo è limitato esclusivamente alle manifestazioni organizzate direttamente dall'Ente o dalle Pro-Loco di Mosciano e Montone, dato il rilievo istituzionale di queste ultime, purchè le stesse provvedano al ritiro, al montaggio e alla riconsegna con proprio personale in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza;

sedie: nolo di £. 1.000 (€ 0,51) caduna da versare anticipatamente sul c.c.p. n. 10564649 unitamente ad una cauzione il cui importo verrà fissato nell'atto di concessione; pagamento di £ 20.000 (€10,32) per ogni sedia rotta o danneggiata;

a.3 la concessione a titolo gratuito del teatro comunale;

a.4 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione dei seguenti servizi senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 pubblico trasporto;

b.2 trasporto scolastico;

b.3 mensa;

b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 assistenza domiciliare.

ART. 20 - PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

2) La concessione del bene sarà disposta dal responsabile del settore competente per la gestione del patrimonio comunale.

3) La determina di concessione dovrà indicare gli elementi

che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla determina dovrà essere allegato lo schema di contratto.

4) Per l'uso occasionale del bene non è richiesta la stipula del contratto.

5) In tutti i casi i richiedenti dovranno:

a) se trattasi di beni immobili:

-corrispondere anticipatamente le spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, personale, ecc., nella misura stabilita nell'atto di concessione (Sono esentati da tale versamento esclusivamente le **associazioni** e le scuole del territorio, **nonchè** gli Enti pubblici **istituzionali** nel caso di richiesta per attività proprie di detti Enti);

- sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'utilizzo dei beni;

b) se trattasi di beni mobili:

- sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'utilizzo dei beni;

- provvedere a proprie spese al ritiro e alla riconsegna dei materiali;

- provvedere al versamento di una cauzione il cui importo verrà fissato nell'atto di concessione.

ART. 21

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e' disciplinata dal Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali, approvato con delibera consiliare n.48 del 30.06.2000;

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - ISTANZE PER SITUAZIONI OCCASIONALI

Potranno essere accolte istanze per situazioni occasionali di particolare rilevanza, anche se non prodotte entro il 28 febbraio di ogni anno.

La domanda dovrà comunque pervenire al protocollo dell'Ente almeno 20 giorni prima della realizzazione delle iniziative.

ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art.4, della Legge 7.8.1990, n.241, la unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale è individuata:

a) nel responsabile del settore contabile, per la concessione dei beni comunali;

b) nel responsabile del settore amministrativo per tutti gli altri casi.

ART. 24 - INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 25 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti in materia.

ART. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 25.12.1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2) Di una copia del presente regolamento saranno dotati il funzionario comunale cui il servizio è affidato nonchè l'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.